



Berna, 9 agosto 2022

Scheda

relativa al campo di applicazione delle prescrizioni sui tempi di guida e riposo nel trasporto interno e internazionale con combinazioni di veicoli composte da autovetture e rimorchi

1. Principio applicativo

Le combinazioni di veicoli per il trasporto di cose con peso totale superiore a 3,5 t secondo la licenza di circolazione rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza per gli autisti (OLR 1; art. 3 cpv. 1 lett. a). Detta disposizione si applica allo stesso modo ai rimorchi per il trasporto di cose trainati da autovetture, anche nel traffico internazionale. Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di periodi di guida e riposo, il tachigrafo deve essere attivato all'inizio del viaggio.

2. Eccezioni valide anche nel trasporto internazionale

a. Trasporti non commerciali

I trasporti non commerciali con combinazioni di veicoli fino a un peso complessivo di 7,5 t esulano dall'ambito di applicazione delle prescrizioni in materia di tempi di guida e riposo (art. 4 cpv. 1 lett. h OLR 1, art. 3 lett. h Reg. (CE) n. 561/2006, art. 2 cpv. 2 lett. j AETR).

b. Trasporti commerciali

I trasporti commerciali con combinazioni di veicoli fino a un peso complessivo di 7,5 t impiegati per la consegna di merci prodotte artigianalmente o il trasporto di materiali o attrezzature utilizzati dal conducente per svolgere la propria attività professionale, non rientrano nell'ambito di applicazione delle prescrizioni in parola, a condizione che gli spostamenti avvengano nel raggio di 100 km dalla sede dell'impresa, la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale del conducente, e purché il trasporto non sia effettuato per conto terzi (art. 4 cpv. 1 lett. j OLR 1¹, art. 3 lett. a *bis*) Reg. (CE) n. 561/2006).

3. Eccezioni esclusive per i trasporti interni

Sul territorio nazionale l'OLR 1 non si applica inoltre ai conducenti che effettuano esclusivamente trasporti per i quali sono esonerati dall'obbligo di rispettare i tempi di guida e riposo, tra cui il trasporto merci con combinazioni di veicoli, purché il peso totale della motrice non superi le 3,5 t (art. 4 cpv. 2 lett. b OLR 1).

¹ modificata con decisione del Consiglio federale del 17 novembre 2021; in vigore dal 1° gennaio 2022

